



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 43 del 11 gennaio 2011

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli FarinaMembro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 30.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 9.4.2010 la ricorrente esponeva nei confronti della banca:

- di aver rilasciato, in data 17.6.2009, fideiussione per € 670 mila a garanzia delle obbligazioni di una s.a.s. (i cui soci erano i due figli);
- che, alla data di riferimento, l'unico debito della società garantita era rappresentato dal mutuo di € 504.770,00 contratto anch'esso il 17.6.2009 ed assistito da ipoteca su due immobili di sua proprietà per un valore di € 1.009.540,00, "*corrispondente al doppio*" dell'erogato.

Ciò posto, la ricorrente chiedeva che la garanzia personale venisse "revocata".

Con riscontro del 22.4.2010, l'intermediario dichiarava di "*prendere atto della revoca della...garanzia a far data dal 19.4.2010*" rendendo noto che la stessa non produce effetto liberatorio rispetto all'ammontare delle "*esposizioni garantite...alla data di ricezione*", ammontanti a complessivi € 900.519,30 e rappresentate da:

- "*residuo mutuo ipotecario di originari € 504.770,00...oggi ammontante ad € 472.519,30*";
- "*castelletto credito di firma di € 118.000,00*".



In sede di ricorso la cliente ha contestato il mancato accoglimento della richiesta di revoca della garanzia personale e, in particolare, l'estensione della fideiussione ad un "castelletto crediti di firma" a lei "ignoto" e alle "eventuali posizioni debitorie della società", rispetto all'unico finanziamento che intendeva garantire (sia termini personali che reali) e rappresentato dal mutuo. La ricorrente ha pertanto chiesto all'ABF "la cancellazione della...fideiussione e il mantenimento delle ipoteche".

Al ricorso sono stati allegati, tra l'altro:

- copia del contratto di fideiussione del 17.6.2009 e foglio informativo entrambi sottoscritti dalla ricorrente;
- copia contratto di mutuo stipulato contestualmente alla fideiussione ed assistito da ipoteca accesa su immobili di proprietà della ricorrente.

In sede di controdeduzioni la resistente ha chiesto all'ABF di rigettare il ricorso perché:

- 1) irricevibile, "stante l'assenza di un preventivo reclamo". La nota del 9.4.2010 costituiva, infatti, "una mera richiesta di revoca della fideiussione";
- 2) infondato perché la ricorrente ha rilasciato, il 17.6.2009 e "fino alla concorrenza di € 670 mila", regolare atto di fideiussione, (talune delle quali riprodotte testualmente dall'intermediario). Secondo il resistente, inoltre, a nulla vale l'obiezione relativa all'adeguatezza dell'ipoteca prestata a garanzia del mutuo in quanto "rientra nella discrezionalità della banca la valutazione del merito creditizio e, quindi, delle garanzie poste a tutela del credito".

DIRITTO

Ai fini della decisione, questo Collegio deve preliminarmente chiarire se il ricorso presentato dalla cliente sia ricevibile, o, come la Banca resistente sostiene, costituendo la richiesta iniziale della cliente una mera manifestazione di volontà di recesso dal contratto di garanzia, che non ha assunto la veste di un formale "reclamo", manchi il presupposto richiesto dalle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, per l'avvio del procedimento. Le disposizioni in parola, infatti, alla Sezione VI, § 2, affermano che – "Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente". Peraltro, va osservato, le medesime disposizioni, al § 3 "Definizioni", specificano che "reclamo" è "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o omissione" e pertanto la "richiesta di revoca della fideiussione" presentata dalla cliente in forma scritta, accompagnata anche dalle precisazioni sull'estensione della garanzia medesima può a buon diritto rivestire la natura di un reclamo. Tanto è che la banca aveva già dato seguito alla richiesta, entrando nel merito della questione al fine di precisare, in risposta, quale era a suo parere, la posizione debitoria della cliente.

Ciò posto va affrontata la questione relativa non tanto alla "revoca" della fideiussione, ovvero, più precisamente, al recesso dal contratto di garanzia personale stipulato dalla ricorrente, poichè la banca non ha opposto contestazioni, quanto piuttosto quella relativa all'estensione della garanzia personale prestata dalla cliente a favore della società, e al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quantum rispetto al quale la cliente risulta ancora essere garante nei confronti della banca, dopo il recesso. Inoltre va data risposta alla fondatezza della richiesta della cliente, di mantenere in vita soltanto la garanzia reale, rappresentata dalle ipoteche costituite su beni immobili della cliente a garanzia del mutuo concesso alla società .

Appare di sicuro rilievo verificare gli impegni assunti dalla cliente nei confronti della banca, sulla base del contratto di fideiussione stipulato con l'intermediario. Il contratto in questione, che risulta conforme alle disposizioni di legge, alle pronunzie giurisprudenziali e alle disposizioni della Banca d'Italia che hanno stabilito i limiti in cui è lecita la "fideiussione omnibus", ha precisato l'ammontare massimo della somma per la quale la garanzia personale è stata assunta e ha stabilito che la garanzia è stata prestata *"per l'adempimento delle obbligazioni dipendenti da concessione di credito nonché per il buon fine di ogni altro credito verso il [debitore garantito] nascente da qualsivoglia operazione finanziaria eseguita a qualsiasi titolo ed in rapporto a qualsiasi genere di operazione scaduto o da scadere, professato o da professarsi in avvenire, anche per effetto di rinnovazioni e/o proroghe e/o nuove concessioni che"* [la banca], a [suo] esclusivo giudizio [avesse a concedere al debitore garantito] *"senza obbligo di interpellare"* il fideiussore.

Il contratto inoltre ha precisato l'estensione della garanzia a tutto quanto dovuto dal debitore e ha stabilito sia la possibilità del recesso, che le modalità dello stesso. In tale ipotesi la fideiussione deve considerarsi *"operativa"* per tutte le operazioni garantite, compiute fino al giorno (incluso) in cui la banca abbia ricevuto la comunicazione del recesso e per ogni altra obbligazione che venga successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti allo stesso.

In virtù degli impegni in tal modo assunti, la ricorrente risulta garante fino all'importo stabilito contrattualmente, dell'esposizione debitoria della società nei confronti della resistente, sussistente al momento del recesso, la cui misura è stata precisata dalla banca.

In merito alla richiesta formulata dalla cliente, di mantenere in vita solo la garanzia reale, costituita dalle ipoteche iscritte su propri beni a garanzia del mutuo contratto dalla società, non può che convenirsi con la resistente. La scelta in questione, in considerazione del merito creditizio e delle garanzie poste a tutela del credito, è affidata alla discrezionalità della banca che, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, deve valutare costi e benefici nell'operare la scelta in questione. L'intermediario ha, di conseguenza, legittimamente espresso in maniera esplicita l'intento di valersi di entrambe le forme di garanzia (reale e personale) prestate dalla ricorrente, la cui richiesta pertanto appare da disattendere.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI